



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Istruzione parentale

Aspetti normativi e operativi

PREMESSA

Nel presente documento si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione, *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli in obbligo scolastico. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e/o con modalità organizzative definite da genitori/tutori.

I genitori/tutori, qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale, devono formalizzarne richiesta al Dirigente scolastico della scuola più vicina allegando la documentazione necessaria, in particolare il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Tale istanza va rinnovata annualmente ed è corredata da un "progetto di istruzione familiare": un documento in cui i genitori/tutori rappresentano le linee d'indirizzo che informano/informeranno la loro azione educativa e di apprendimento. Il progetto potrà inoltre contenere ogni altro elemento utile a spiegare come intenderanno adempiere al loro dovere di istruire il figlio.

Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertare la fondatezza di quanto sopra menzionato.

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente un esame di idoneità all'anno scolastico successivo, per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno, presso una scuola statale o paritaria, ciò fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Pertanto, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. Il controllo non compete soltanto al Dirigente della Scuola, ma anche il Sindaco.

1) Norme/Indicazioni di riferimento.

Costituzione Italiana: artt. 30-33-34; D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti; D.lgs 59/2004 artt. 8 commi 4-5-6,11; D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5; C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005; C.M. 35 del 26-03-2010; C.M. 110 del 29-12-2011 e successive CC.MM. annuali relative alle Iscrizioni; Nota del 23-04-2014-Miur-USR Emilia Romagna, avente ad oggetto "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale"; Nota del 21-03-2018 – Miur- USR Emilia Romagna, avente ad oggetto "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale".

2) Obbligo di istruzione.

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-122006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008."* L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. Si rileva altresì la previsione contenuta nell'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003"), ovvero *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*.

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005, i *"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione ...provvedono:*

- *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
- *il Dirigente dell'istituzione scolastica... presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
- *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale; i soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato... i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico...e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro"*.

3) Modalità di assolvimento e deroghe.

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso *"l'istruzione familiare"*. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere *"la capacità tecnica ed economica"* per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. In particolare, per quanto attiene alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere *che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che "l'educazione parentale" può riguardare l'intera fascia dell'obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.*

Alla luce di tali norme, di rango primario, si rammenta quindi quanto segue.

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta della istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla autorità.
- Di tale comunicazione va informato anche il Sindaco del Comune in cui risiede il minore, in quanto responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- La comunicazione va effettuata annualmente.
- In ogni momento dell'anno i genitori/tutori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
- I genitori/tutori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "*direttamente*" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "*privatamente*" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.
- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.

4) Esami di idoneità e di Stato.

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, i quali sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (sia al termine del primo ciclo di istruzione, sia al termine del secondo ciclo). L'istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: *"Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità"*. Come confermato anche dalla C.M. n. 35 del 26/3/2010, è stabilita l'obbligatorietà dell'esame annuale: (...)

Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

♣ *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*

♣ *coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: -*

- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

– l'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio, perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

– Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8, D.lgs 59/2004).

– Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.

– Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

– La domanda va sottoscritta ed inviata entro il 30 aprile (come previsto da CM. 27/2011).

– Le norme dettate dal MI regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (*idoneità alla classe..*) sono vincolanti, sia per la scuola statale sia per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.

– Nel nostro ordinamento (vedasi *Indicazioni nazionali*) sono registrate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (cd. *obiettivi di apprendimento*). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni nazionali statali.

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

– La sede di esame è indicata dalle norme.

– Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

– Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento è quello di verificare annualmente che i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

5) Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico, si fornisce di seguito un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

<i>Tempi</i>	<i>Azione</i>	<i>Modulistica</i>
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (periodo genn.- febb.) <i>Oppure</i> quando si realizza l'idea la prima volta e poi annualmente (nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire)	Avvio della procedura e conferma annuale	MODULO A - COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE
		MODULO B - DOMANDA DI RITIRO DALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
In tempi iniziali	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del figlio (in rif.alle Indicazioni Nazionali Ministeriali).	
entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame di idoneità candidato esterno	MODULO C – DOMANDA DI ESAME DI IDONEITÀ /FINE CICLO

6) Ulteriori informazioni

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

L'IISS Paolini Cassiano di Imola, nelle rappresentanze del Dirigente scolastico e del Personale Docente, rimane a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che si rendessero eventualmente necessari. Per quanto concerne gli aspetti specificatamente didattici, è sempre possibile raccogliere informazioni consultando anche il sito istituzionale.

Delibera Collegio docenti assunta in data 27/10/2021

Delibera n. 113 assunta dal Consiglio di Istituto in data 22/11/2021.

Responsabile dell'ufficio: Prof.ssa Stefania Galeotti Responsabile del procedimento:

e-mail: bois012005@istruzione.it pec: bois012005@pec.istruzione.it

www.paolincassiano.it